



## Memo sulla corretta emissione della fattura immediata e differita

La Circolare 14/E del 17 giugno 2019 ha chiarito tempi e modalità di fatturazione, sia nel caso di **fattura immediata** che di **fattura differita** ex articolo 21, comma 4, del D.P.R. 633/72.

Di seguito vogliamo riepilogare in breve le modalità di una corretta emissione delle fatture elettroniche:

### Fattura elettronica immediata

La fattura immediata è quella emessa **al momento dell'effettuazione dell'operazione**. Viene emessa per ciascuna operazione imponibile IVA, dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio. La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, rispettando i seguenti criteri:

- Beni immobili: operazione effettuata alla data di stipula dell'atto;
- Beni mobili: operazione effettuata alla data di consegna o spedizione del bene;
- Prestazioni di servizi: operazione effettuata alla data di pagamento del corrispettivo.

Se nell'arco dello stesso giorno vengono effettuate più operazioni (es. due cessioni di beni, due prestazioni di servizi o una cessione di beni e una prestazione di servizi) nei confronti dello stesso soggetto, può essere emessa una sola fattura.

### Fattura differita

La fattura differita, ricordiamo, è permessa soltanto al verificarsi di determinate condizioni:

- **Per le cessioni di beni** devono risultare da documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione;
- **Per le prestazioni di servizi** devono essere individuabili attraverso idonea documentazione.

La fattura deve essere emessa entro **entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni**.

**RESTA FERMO CHE SUL DOCUMENTO DEBBA ESSERE INDICATO IN MODO ESPlicito LA DICITURA "FATTURA DIFFERITA". INOLTRE IL CONTEGGIO DELL'IMPOSTA A DEBITO (IVA) DEVE ESSERE INCLUSO NELLA LIQUIDAZIONE IVA DEL MESE DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI.**

**Esempio:** DDT consegna merce del 12/01/2021

- ✓ La fattura differita può essere emessa con data fino al 15/02/2021
- ✓ Sulla fattura dovrà essere indicato il riferimento dell'ultima consegna effettuata ovvero dell'ultima operazione (C.M. 14/E/2019)
- ✓ l'iva a debito concorrerà nel calcolo della liquidazione Iva del mese di GENNAIO 2021 (mese di effettuazione dell'operazione).

Se nel corso del mese sono state effettuate più operazioni, dalla fattura dovranno risultare le date di effettuazione delle diverse operazioni, e nel campo "Data" del documento il contribuente potrà indicare alternativamente:

- la data di predisposizione della fattura e del contestuale invio allo Sdi ("data emissione");
- la data di almeno una delle operazioni effettuate nel corso del mese, "preferibilmente" la data **dell'ultima operazione**, come indicato nella C.M. 14/E/2019.

*Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.*

*Lo studio*

**Vitale Commercialisti Srl Stp**  
Via Cuorgnè, 53/b – 10098 Rivoli (To)  
e-mail : [info@vitalecommercialisti.it](mailto:info@vitalecommercialisti.it)